

N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 08950/2020 REG.RIC.
N. 00165/2021 REG.RIC.
N. 00169/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8950 del 2020, proposto da
Valeria Peragine, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi
Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio
Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Eugenia Andreina Accardi, Simonetta Adolfo, Lanzotti Carmen, Accardi Eugenia
Andreina, Adamo Angela Chiara, Addeo Stefano, Addeo Luisa, Agenori Rosalba,

Agosta Giuseppa, Alati Guglielmo, Albano Anna, Albano Mariarosaria, Albertazzi Daniela, Alesci Tiziana, Aliperta Florinda, Amante Anna, Amato Angela, Amendola Sonia, Andrei Simona, Ania Giuseppe Giancarlo, Aniello Roberta, Aprea Vincenzo, Ardillo Maria, Argento Carmela, Asti Annachiara, Bacarella Elena, Baldassarri Amabilia, Barone Ines, Basili Luisa, Beatrice Amalia, Bellagamba Chiara, Bellatalla Edelizia, Bellucci Salvatore, Bertin Marina, Bertoglio Pierina Giovanna, Bigondi Barbara, Blundo Rosario, Bocciarelli Elena, Bodini Evaristo, Boerio Valentina, Borrelli Annunziata, Borsacchi Paola, Bossone Maria Maddalena, Botta Angela, Bottino Flora, Breda Lara, Bruno Irene, Bucciarelli Claudio, Buono Girolamo, Buscemi Concetta Eleonora, Bussola Maria Pasqua, Butera Maria Francesca, Buttini Giuseppina, Cacace Giuseppina, Cafasso Giuseppe, Caforio Giovanna, Cambrea Salvatore, Cammardella Antonella, Campanelli Nunzia, Canestrelli Maria Chiara, Capicchiano Rossella, Capodicasa Flavia, Caporaso Mirella, Caroli Paolo, Carota Franco, Carotenuto Vincenzo, Carretta Filippo, Carro Gerardo, Castiglione Roberto, Catalano Antonino, Catania Costantina, Cattedra Clementina, Cavaliere Bartolomeo, Cavallo Giovanna, Cedrone Claudia, Cherubini Katia, Cicala Daniela, Cicatello Rosaria, Ciccarelli Carla, Cipolletta Amelia, Coffaro Daniele, Cognetta Andrea, Colace Maria Teresa, Coladonato Sabina, Colella Giorgio, Collura Teresa, Colucci Paola, Comin Antonia, Consiglio Teresa, Coppola Rosa, Corbi Fabiola Paola, Corradini Giuseppe, Coruzzi Elisabetta, Cosentino Isabella, Costabile Rossella, Costantini Alessia, Costantino Ilaria, Criscitiello Vincenzo, Cristadoro Sara, Cutrona Maria Assunta, Damato Luisa, D'Angelo Miriam, D'Angelo Carmela, Daniele Alessandra, D'Avino Antonietta, De Agostini Flavia Cecilia, De Angelis Marianna, De Benedetti Antonio, De Crescenzo Maria Vittoria, De Cristofaro Maria Luisa, De Filippo Mario, De Luca Marina, De Lucia Procolo, De Stefano Maria, De Vito Fernando, De Vivo Assunta, Del Prete Angelo, Del Prete Rossella, Delli Paoli Bartolomeo, Desideri Giuseppe, Di Bartolomeo Paola, Di Biase Salvatore, Di

Cosimo Federica, Di Diana Antonella, Di Guardo Angelo, Di Leo Lucia, Di Maria Iolanda, Di Mauro Paola, Di Nola Elvira, Di Nuzzo Luigi, Di Pietra Cristina Maria, Di Pietro Giuseppe, Di Renzo Antonio, Di Santo Carmela, Dipasquale Giovanni, Dolci Caterina, Dragone Consiglia, Eleuteri Barbara, Emanuele Elisabetta, Esposito Anna, Esposito Cristina, Fabbri Benedetta, Fabrizio Antonietta, Falbo Aldo, Fanara Alessandro, Farinella Carmelo, Favale Carmela, Felicità Anna, Ferone Carmela, Ferrara Pasquale, Ferrara Anna, Ferrucci Maddalena, Fersini Loredana, Fichera Rita Venera, Filannino Anna, Filippo Vincenza, Filippone Patrizia, Finelli Claudio, Fiorenzo Adriana, Forina Maria, Fornino Maria, Fresella Michela, Frustillo Rosaria, Fucci Nicola, Fuscaldo Luca, Fusco Cettina Daniela, Galazzo Maria, Galistu Giovanna Maria Grazia, Gallo Sonia, Galvano Giovanna, Ganci Angela, Gasdia Sonia, Gavinelli Maria Luisa, Gentile Mariarosaria, Gentile Paola Anna Maria, Ghiddi Elena, Ghiotto Nadia Giulia, Giammusso Daniela Maria Alfonsa, Giardino Ernestina, Gioia Francesco, Giordano Carmen, Giorgi Emiliano, Giugliano Filomena, Giugliano Angela Rosaria, Giuliano Giacomina, Goro Milena, Grattarola Atala, Greco Elena, Gualano Andrea, Guarducci Susanna, Guffanti Luigina, Guggino Franco, Iannicelli Carmine, Iannuzzi Daniela, Impagliazzo Cira, Indellicato Rosa, Iodice Raffaele, Iovine Antonietta, Ippolito Tommasina, Irace Restituta, La Paglia Lucrezia, La Placa Maria Dorotea, L'Abbate Giuseppa, Landi Walter, Latina Concetta, Laudani Elena, Laudato Carmen, Letizia Oriana, Lillo Rosaria, Lipardi Anna, Lo Giudice Romina, Loteta Mario, Macerola Nada, Magagnotti Annalisa, Malfi Amalia, Malfitano Giuseppe, Maloccu Raffaele, Mancaniello Antonella, Mancuso Danila, Manelli Marta, Mansueto Annunziata, Marchese Ragona Maria Stella, Marino Annarita, Marino Maria Linda Concetta, Marino Rossella, Marogna Eleonora, Marras Giuseppina, Marseglia Arturo, Martinelli Simona, Martino Maria, Martino Regina, Marzuoli Alessandra, Massa Autilia, Mastroianni Filomena, Mauriello Simona, Mauro Maria Grazia, Mazzariello Manuela, Mazzucco Vittoria, Melis Simonetta, Melissano Fausto Luigi, Merche Valeria, Messineo Patrizia, Miatto Pasqualina, Micci Paola,

Michelotti Giovanna, Minelli Roberta, Minutello Salvatore, Minuto Stanislao, Montano Viviana, Monteasi Maria Rosaria, Murgia Orsolino, Musolino Maria Patrizia, Napoleone Antonietta Porfiria, Napolitano Marilena, Napolitano Valeria, Nardella Roberta, Natale Claudia, Nobile Liliana, Nulchis Sonia, Oliveri Giovanna, Oliviero Fiorella, Opramolla Annamaria, Paganelli Anita, Pagano Maria Stella, Palma Maria Teresa, Panarese Vittoria, Papadopoli Annamaria, Paparo Santa, Parente Filomena, Parisi Valentina, Parisi Giuseppina, Passaro Irene, Paternoster Mariano Luigi, Pavone Laura, Pellegrino Carmen Assunta, Peluso Vincenzo, Perrino Anna, Persechino Michela, Pesce Alessandra, Petillo Marianna, Pezone Luisa Nicla Serena, Piccolo Maria Carmela, Pierotti Tatiana, Pintus Alessandra, Pirone Antonietta, Pisano Maria Rosa, Pisanò Anna Lucia, Piscopo Giuseppina, Pisu Antonella Rita, Politino Elisia Rita Febronia, Pondi Maria Grazia, Procopio Vincenzo, Prodomo Raffaele, Proietto Maria Luisa, Pucci Loredana, Puoti Luciana, Raimo Monica, Rea Daniela, Reale Giorgio, Reina Maria Vincenza, Renzullo Luisa, Rinaldi Lucia Assunta, Rocco Giuseppina, Ruggiero Anna Maria, Russello Giuseppe, Russo Anna, Russo Filomena, Russo Consiglia, Sabatino Loredana, Saccomanni Marilena, Salvio Antonella, Sangiovanni Pio Giovanni, Sannino Liberata, Santoro Luigia, Savino Liliana Angela, Scaffidi Domianello Rosario, Scala Omar, Scappaticci Danilo, Scarpellini Stefano, Scarpellino Vincenzo, Schiavo Tiziana, Scibelli Esterina, Scilla Chiara, Scognamiglio Paolo, Scotti Luisa, Scotto Di Clemente Lucia, Sermasi Carla, Serravall Roberta, Sibio Antonella, Silvestri Domenico, Simeone Cristina, Simonetti Sandro, Spadolini Annalisa, Spina Rosaria, Spinavaria Maria, Sposito Concetta, Stancarone Angela Maria, Starace Rosalba, Stumbo Filomena, Terracciano Giuliana, Terranova Erica, Tesauo Iole, Tiso Emanuele, Tordella Antonia, Torre Teresa Maria Silvia, Trapani Francesco, Traversa Cinzia, Tredici Natali, Tricomi Francesco, Trois Tiziana, Vacalebre Rosanna, Vacante Manuela, Valentini Maura, Valeriani Monica, Vasselli Loredana, Venezia Fabiola, Venezia Maurizio, Visconti Paola, Volpe Francesca, Zanda

Stefania, Zinno Annalisa, Adolfo Simonetta, Alonzo Felicia, Anglano Loris, Andrenelli Rita, Angelini Maria Celina, Alessio Silvia, Aramini Manola, Arcangeli Paola, Assunto Barbara, Avallone Adonella, Barberi Rosa, Barberio Laura, Barra Giuseppina, Benedetto Maria Beatrice, Bertolotti Patrizia, Bianchi Cristina, Bianco Graziella, Bicchielli Sonia, Bolcato Gabriele, Bonfigli Mariangela, Busacca Giovanni, Candela Antonino, Caneva Sabrina, Capodacqua Enrica, Caporale Fabio, Caputo Emanuela, Capuzza Maria Grazia, Cavallo Maria Caterina, Celante Giuliana, Celia Maria Gabriella, Cianciaruso Maria Laura, Cioffi Maria Rosaria, Citto Maria Teresa, Conti Rosamaria, Crimaldi Filomena, Cuna Lorenzo, De Pace Annamaria, De Simone Carmela, Di Benedetto Maria, Di Fino Federica, Di Francesco Tiberi Antonio, Di Genio Antonietta, Di Giovanni Alessandra, Di Gneo Mariangela, Di Marcello Brigida, Di Paolo Annarita, Di Paolo Carola, Doddato Katia, Fabbricini Giuseppina, Falzini Francesca, Fiorenza Angela, Florido Emily, Gala Concetta, Galasso Vitangela, Garrone Stefania, Gentilini Rossana, Giglio Enza, Gioia Caterina, Giudice Alfonso, Ingenito Immacolata, Iotti Stefania, Iovenitti Francesca, Larovere Angela Elena, Laudonia Mara, Leone Roberta, Marabello Grazia, Marinelli Angela, Maroni Maurizio, Massari Maura, Mazzocco Orietta, Melatti Emilia, Mele Anna, Mele Giuseppa, Messina Maria Cinzia, Migliora Carla, Milella Angela Alessandra, Mirasolo Caterina, Misuraca Mariella, Modica Paola, Mollica Patrizia, Monaco Serafina, Nardo' Francesca, Orabona Angela, Ortino Carla, Paolucci Gabriella, Peracchia Floriana, Piccirella Giovanni, Picone Assunta, Poletto Elisabetta, Pomponi Milena, Quaglieri Pasqualina, Quintino Silvana, Rossetti Fernanda, Rossi Raffaella, Ruocco Katia, Saladino Maria Loredana, Salato Giovanna, Santini Enrico, Sartori Chiara, Scarfa Ferdinando, Sellitto Guglielmo, Serafini Sara, Sinatora Marco, Tardiola Fermina, Tataranni Anna, Terracciano Tiziana, Todaro Patrizia, Ubaldini Antonino Giuseppe, Vento Salvatore, Verratti Veruska, Veschi Dolores, Vicca Danilo, Voltolini Sandra, Zaino Maria Paola Valeria, Zanré Roberto, Carmen Lanzotti, non costituiti in giudizio;

Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Salvatore Di Fit, via dei Mille n. 3;

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2021, proposto da

Maria Rosaria Albano, Florinda Aliperta, Ines Barone, Marina Bertin, Pierina Giovanna Bertoglio, Annunziata Borrelli, Giuseppe Cafasso, Franco Carota, Teresa Collura, Rosa Coppola, Ilaria Costantino, Alessandra Daniele, Flavia Cecilia De Agostini, Mario De Filippo, Maria De Stefano, Salvatore Di Biase, Lucia Di Leo, Luigi Di Nuzzo, Caterina Dolci, Anna Esposito, Antonietta Fabrizio, Carmela Favale, Anna Felicita', Anna Ferrara, Maddalena Ferrucci, Adriana Fiorenzo, Maria Fornino, Maria Galazzo, Giovanna Maria Grazia Galistu, Sonia Gasdia, Paola Anna Maria Gentile, Filomena Giugliano, Elena Laudani, Romina Lo Giudice, Danila Mancuso, Maria Stella Marchese Ragona, Rossella Marino, Regina Martino, Maria Grazia Mauro, Giovanna Michelotti, Roberta Minelli, Maria Rosaria Montesi, Maria Teresa Palma, Vincenzo Peluso, Luciana Puoti, Anna Maria Ruggiero, Consiglia Russo, Paolo Scognamiglio, Domenico Silvestri, Rosaria Spina, Emanuele Tiso, Teresa Maria Silvia Torre, Francesca Volpe, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca - Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, non

costituiti in giudizio;

nei confronti

Simonetta Adolfo, Giovanni Tosiani, Saverio Bagnariol, Alonzo Felicia, Anglano Loris, Andrenelli Rita, Angelini Maria Celina, Alessio Sivlia, Aramini Manola, Arcangeli Paola, Assunto Barbara, Avallone Adonella, Barberi Rosa, Barberio Laura, Barra Giuseppina, Benedetto Maria Beatrice, Bertolotti Patrizia, Bianchi Cristina, Bianco Graziella, Bicchielli Sonia, Bolcato Gabriele, Bonfigli Mariangela, Busacca Giovanni, Candela Antonino, Caneva Sabrina, Capodacqua Enrica, Caporale Fabio, Caputo Emanuela, Capuzza Maria Grazia, Cavallo Maria Caterina, Celante Giuliana, Celia Maria Gabriella, Cianciaruso Maria Laura, Cioffi Maria Rosaria, Citto Maria Teresa, Conti Rosamaria, Crimaldi Filomena, Cuna Lorenzo, De Pace Annamaria, De Simone Carmela, Di Benedetto Maria, Di Fino Federica, Di Francesco Tiberi Antonio, Di Genio Antonietta, Di Giovanni Alessandra, Di Gneo Mariangela, Di Marcello Brigida, Di Paolo Annarita, Di Paolo Carola, Doddato Katia, Fabbricini Giuseppina, Falzini Francesa, Fiorenza Angela, Florido Emily, Gala Concetta, Galasso Vitangela, Garrone Stefania, Gentilini Rossana, Giglio Enza, Gioia Caterina, Giudice Alfonso, Ingenito Immacolata, Iotti Stefania, Iovenitti Francesca, Larovere Angela Elena, Laudonia Maria, Leone Roberta, Marabello Grazia, Marinelli Angela, Maroni Maurizio, Massari Maura, Mazzocco Orietta, Melatti Emilia, Mele Anna, Mele Giuseppa, Messina Maria Cinzia, Migliora Carla, Milella Angela Alessandra, Mirasolo Caterina, Misuraca Mariella, Modica Paola, Mollica Patrizia, Monaco Serafina, Nardò Francesca, Orabona Angela, Ortino Carla, Paolucci Gabriella, Peracchia Floriana, Piccirella Giovanni, Picone Assunta, Poletto Elisabetta, Pomponi Milena, Quaglieri Pasqualina, Quintino Silvana, Rossetti Fernanda, Rossi Raffaella, Ruocco Katia, Saladino Maria Loredana, Salato Giovanna, Santini Enrico, Sartori Chiara, Scarfa Ferdinando, Sellitto Guglielmo, Serafini Sara, Sinatora Marco, Tardiola Fermina, Tataranni Anna, Terracciano Tiziana, Todaro Patrizia, Ubaldini Antonino Giuseppe, Vento Salvatore, Verratti Veruska, Veschi Dolores, Vicca Danilo,

Voltolini Sandra, Zaino Maria Paola Valeria, Zanré Roberto, Oriti Maria Salvatrice, Verde Giuseppe, Palma Rebecca, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2021, proposto da

Eugenia Andreina Accardi, Angela Chiara Adamo, Rosalba Agenori, Tiziana Alesci, Sonia Amendola, Giuseppe Giancarlo Ania, Vincenzo Aprea, Amabilia Baldassarri, Amalia Beatrice, Chiara Bellagamba, Salvatore Bellucci, Valentina Boerio, Maria Maddalena Bossone, Maria Francesca Butera, Giuseppina Buttini, Giuseppina Cacace, Giovanna Caforio, Salvatore Cambrea, Vincenzo Carotenuto, Gerardo Carro, Bartolomeo Cavaliere, Katia Cherubini, Rosaria Cicatello, Amelia Cipolletta, Daniele Coffaro, Andrea Cognetta, Teresa Consiglio, Rossella Costabile, Carmela D'Angelo, Marianna De Angelis, Rossella Del Prete, Paola Di Bartolomeo, Federica Di Cosimo, Elvira Di Nola, Antonio Di Renzo, Carmelo Farinella, Carmela Ferone, Rita Venera Fichera, Patrizia Filippone, Rosaria Frustillo, Nicola Fucci, Sonia Gallo, Elena Ghiddi, Nadia Giulia Ghiotto, Francesco Gioia, Angela Rosaria Giugliano, Elena Greco, Daniela Iannuzzi, Cira Impagliazzo, Antonietta Iovine, Oriana Letizia, Giuseppe Malfitano, Eleonora Marogna, Giuseppina Marras, Arturo Marseglia, Simonetta Melis, Valeria Merche, Stanislao Minuto, Orsolino Murgia, Maria Patrizia Musolino, Marilena Napolitano, Valeria Napolitano, Sonia Nulchis, Vittoria Panarese, Santa Paparo, Carmen Pellegrino, Michela Persechino, Alessandra Pesce, Alessandra Pintus, Lucia Assunta Rinaldi, Giuseppina Rocco, Loredana Sabatino, Marilena Saccomanni, Omar Scala, Stefano Scarpellini, Chiara Scilla, Erica Terranova, Antonia Tordella, Natali' Tredici, Monica Valeriani, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Marone in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca - Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Adolfo Simonetta, Giovanni Tosiani, Saverio Bagnariol, Alonzo Felicia, Anglano Loris, Andrenelli Rita, Angelini Maria Celina, Alessio Silvia, Aramini Manola, Arcangeli Paola, Assunto Barbara, Avallone Adonella, Barberi Rosa, Barberio Laura, Barra Giuseppina, Benedetto Maria Beatrice, Bertolotti Patrizia, Bianchi Cristina, Bianco Graziella, Bicchielli Sonia, Bolcato Gabriele, Bonfigli Mariangela, Busacca Giovanni, Candela Antonino, Caneva Sabrina, Capodacqua Enrica, Caporale Fabio, Caputo Emanuela, Capuzza Maria Grazia, Cavallo Maria Caterina, Celante Giuliana, Celia Maria Gabriella, Cianciaruso Maria Laura, Cioffi Maria Rosaria, Citto Maria Teresa, Conti Rosamaria, Crimaldi Filomena, Cuna Lorenzo, De Pace Annamaria, De Simone Carmela, Di Benedetto Maria, Di Fino Federica, Di Francesco Tiberi Antonio, Di Genio Antonietta, Di Giovanni Alessandra, Di Gneo Mariangela, Di Marcello Brigida, Di Paolo Annarita, Di Paolo Carola, Doddato Katia, Fabbricini Giuseppina, Falzini Francesa, Fiorenza Angela, Florido Emily, Gala Concetta, Galasso Vitangela, Garrone Stefania, Gentilini Rossana, Giglio Enza, Gioia Caterina, Giudice Alfonso, Ingenito Immacolata, Iotti Stefania, Iovenitti Francesca, Larovere Angela Elena, Laudonia Maria, Leone Roberta, Marabello Grazia, Marinelli Angela, Maroni Maurizio, Massari Maura, Mazzocco Orietta, Melatti Emilia, Mele Anna, Mele Giuseppa, Messineo Maria Cinzia, Migliora Carla, Milella Angela Alessandra, Mirasolo Caterina, Misuraca Mariella, Modica Paola, Mollica Patrizia, Monaco Serafina, Nardò Francesca, Orabona Angela, Ortino Carla, Paolucci Gabriella, Peracchia Floriana, Piccirella Giovanni, Picone Assunta, Poletto Elisabetta, Pomponi Milena, Quaglieri Pasqualina, Quintino Silvana, Rossetti Fernanda, Rossi Raffaella, Ruocco Katia, Saladino

Maria Loredana, Salato Giovanna, Santini Enrico, Sartori Chiara, Scarfa Ferdinando, Sellitto Guglielmo, Serafini Sara, Sinatora Marco, Tardiola Fermina, Tataranni Anna, Terracciano Tiziana, Todaro Patrizia, Ubaldini Antonino Giuseppe, Vento Salvatore, Verratti Veruska, Veschi Dolores, Vicca Danilo, Voltolini Sandra, Zaino Maria Paola Valeria, Zanré Roberto, Oriti Maria Salvatrice, Verde Giuseppe, Palma Rebecca, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8950 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 11316/2020;

quanto al ricorso n. 165 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11316/2020, quanto al ricorso n. 169 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Terza) n. 11316/2020,

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Tosiani e di Maria Salvatrice Oriti e di Giuseppe Verde e di Rebecca Palma e di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2022 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti l'avv. Rosario Ventimiglia;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale dell'avv. Guido Marone;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con distinti ed autonomi ricorsi è appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 11316/2020 di reiezione del ricorso collettivo, proposto dai ricorrenti in rubrica indicati avverso gli atti con i quali non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017 per non aver superato le prove preselettive.

Il TAR ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile ed improcedibile ed in parte infondato.

Dopo aver distinto fra i ricorrenti coloro i quali, ammessi con riserva, hanno superato le prove da quelli che invece non le hanno superato, i giudici di prime cure hanno respinto tutti i motivi d'impugnazione.

1.1 Analiticamente, i giudici di prime cure:

hanno escluso che siano stati violati i principi generali in materia concorsuale nonché dell'art. 7, co. 2 bis del p.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alle prove concorsuali, a seguito della preselettiva, un numero eccessivamente ristretto di candidati;

hanno ritenuto inammissibile la denunciata erroneità delle risposte contenute nei quesiti predisposti per la prova preselettiva ed in particolare di uno sorteggiato per lo svolgimento della prova dei ricorrenti per mancato superamento della prova di resistenza;

sono giunti ad affermare la declaratoria d'improcedibili delle censure, contenute nel secondo motivo di ricorso, nel terzo e nel quarto intese ad ottenere l'annullamento della prova preselettiva, configurandosi un sopravvenuto conflitto di interesse tra i ricorrenti che hanno superato la prova scritta sia pure con riserva e coloro che non l'hanno superata, pertanto "sono venuti meno al riguardo i presupposti per (l'ammissione e) la prosecuzione dell'azione collettiva proposta";

infine, hanno qualificato come generica la censura denunciante l'asserita

discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi.

1.2 Con particolare riferimento alla ricorrente che, ammessa a sostenere le prove in forza della misura cautelare, ha superato la prova scritta ed orale, il Tar ha escluso il consolidamento della posizione giuridica secondo il principio sotteso all'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168 ripetuto art. 4, co. 2-bis, nonché l'affidamento tutelabile.

2. Appellano la sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati. Resistono il Ministero dell'Istruzione e i sig.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma.

3. Alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 le cause, su richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione.

4. Gli appelli, soggettivamente ed oggettivamente connessi, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

5. Con riguardo all'appello proposto dalla prof.ssa Peragine si lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver considerato il consolidamento della propria posizione grazie al superamento della prova scritta e orale, cui ella aveva partecipato a seguito di misura cautelare concessale dal Consiglio di Stato.

5.1 Gli altri motivi d'appello sono sostanzialmente coincidenti con quelli formulati dai ricorrenti che non hanno superato le prove a cui sono stati ammessi, segnatamente deducono:

l'insussistenza dell'improcedibilità relativa al conflitto d'interessi tra i ricorrenti, visto che tutti costoro non avevano superato la prova preselettiva, onde integro è l'interesse attoreo anche sulle doglianze assorbite;

l'errore di giudizio in cui è incorso il Tar nel respingere le censure, ex artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con riguardo alla ristrettezza del numero di 8.700 candidati ammissibili alla prova scritta (e subito dopo ha aumentato il

numero dei posti a disposizione), all'irragionevolezza della mera predeterminazione d'una soglia di sbarramento numerico-quantitativa (in mancanza della predeterminazione di un limite di sufficienza ancorata al tipo o alla quantità di risposte esatte fornite dai candidati) ed all'effetto irragionevolmente restrittivo di detta prova che non assolve ad uno scopo propriamente valutativo della preparazione concorsuale richiesta (tant'è che il bando non ha previsto che il punteggio così conseguito si cumulasse con quelli delle prove d'esame);

l'errata formulazione di sei quesiti (che prevedevano la possibilità di più risposte corrette, come ammesso dalla P.A. e tale da non abbisognare della prova di resistenza), donde l'esclusione di coloro che, avendo un approccio di tipo non nozionistico ma problematico, avevano individuato una soluzione sostanzialmente corretta al quesito posto, situazione, questa, tale da imporre l'invocato, ma disatteso annullamento della prova stessa, peraltro necessario per l'accertato black-out in talune sedi d'esame per l'omessa indicazione nei quiz di tutte le aree tematiche d'esame, per la violazione del principio d'anonimato e per l'omessa considerazione, in violazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e degli artt. 3, 51 e 97 cost., nella fissazione della data della prova, che molti candidati erano impegnati negli esami di maturità.

6. Gli appelli sono infondati.

6.1 L'infondatezza degli appelli consente di prescindere dalla questione di rito, qui riproposta, dell'ammissibilità del ricorso collettivo proposto da soggetti in potenziale conflitto d'interessi fra loro.

6.2 Quanto al c.d. principio d'assorbimento, mette conto rilevare che, in continuità all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, deve escludersi la possibilità di applicarlo in questa sede.

Il principio, scaturente dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168, non s'applica ai concorsi pubblici, ma esclusivamente agli esami di abilitazione, geneticamente preordinati ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale

(cfr. Cons. St., ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1).

Da ultimo è dirimente quanto affermato da Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022 n. 1350 da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi.

Sicché l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l'effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all'esito del mancato superamento della prova preselettiva.

L'effetto preclusivo del mancato superamento della prova preselettiva comporta che la ricorrente-appellante prof.ssa Peragine non ha interesse a chiedere di verificare, in applicazione del principio di conservazione degli atti, la possibilità del suo eventuale inserimento in graduatoria divenuta ad esaurimento ex d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.

6.3 Quanto alla “la soglia minima di sbarramento, va ribadito che la previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali.

In definitiva, l'espletamento delle procedure preselettive è conforme ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione: concilia la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali di base con la snellezza della procedura.

Ellitticamente s'è precisato che la prova preselettiva funge da “filtro”: consente la preliminare scrematura dei candidati, al fine d'assicurare l'economicità e la celerità del procedimento (cfr., Cons.Stato n. 5645/2018).

6.4 Né sussiste la lamentata ambiguità o erroneità delle risposte contenute nei quesiti predisposti per la prova preselettiva ed in particolare di uno sorteggiato per lo svolgimento della prova dei ricorrenti..

Va condiviso quanto affermato dai giudici di prime cure.

I ricorrenti non hanno assolto all'onere della prova che, qualora la risposta alla domanda contestata fosse stata ritenuta esatta, avrebbe consentito loro di essere ammessi alla prova scritta.

In epitome, la prova controfattuale non assolta corrisponde alla c.d. prova di resistenza: alla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534; Id, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717; Id, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4209).

6.4 Né è ravvisabile la violazione del criterio dell'equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche.

L'art. 6, comma 4, del bando prevede che "I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti" resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione.

L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, evidenzia la pluralità delle domande resa ostensibile ex ante ai candidati.

Ex post, la verifica della prova selettiva è stata resa ostensibile mediante l'accesso all'area riservata della piattaforma "Polis".

6.5 Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo alla denunciata discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, impegnati negli esami di maturità nel periodo di preparazione alla prova preselettiva, non avrebbero avuto la possibilità di esercitarsi nelle prove.

In disparte la considerazione che l'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali rientra nell'ampia discrezionalità della stessa – che nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici – tutti i ricorrenti sono insegnati continuativamente impegnati nell'attività istituzionale che non s'esaurisce in quella strettamente didattica, svolta durante l'anno scolastico calendarizzato.

7. Conclusivamente gli appelli devono essere respinti.

8. Sussistono giustificati motivi, individuabili nella natura dei interessi dedotti e nella complessità in fatto delle censure, per compensare le spese del grado di

giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente FF

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO